



“Uno Sguardo Sul Futuro”

STATUTO

4 Aprile 2025

B Z R p to BM p 14 AN O

Titolo I	Definizioni e Finalità.....	3
Art. 1	Forma giuridica.....	3
Art. 2	Finalità.....	3
Art. 3	Attività di interesse generale, attività diverse e raccolta fondi	4
Art. 4	Volontariato	5
Titolo II	Soci.....	6
Art. 5	Ammissione dei soci.	6
Art. 6	Procedimento di ammissione.....	6
Art. 7	Diritti dell'associato.....	6
Art. 8	Doveri dell'associato.	6
Art. 9	Perdita della qualifica di socio.....	6
Art. 10	Azioni disciplinari.....	7
Art. 11	Quota associativa.....	7
Titolo III	Patrimonio Sociale e rendicontazione.....	8
Art. 12	Patrimonio.....	8
Art. 13	Fonti di finanziamento.	8
Art. 14	Termini di approvazione del bilancio.....	8
Art. 15	Bilancio sociale.....	8
Titolo IV	Organismi dell'Associazione.....	9
Art. 16	Organismi.	9
Art. 17	Partecipazione all'Assemblea.....	9
Art. 18	Convocazione dell'assemblea.....	9
Art. 19	Assemblea straordinaria.....	9
Art. 20	Modifiche statutarie.....	9
Art. 21	Svolgimento dell'assemblea.....	9
Art. 22	Competenze dell'assemblea	10
Art. 23	Composizione del Consiglio Direttivo.....	10
Art. 24	Commissioni di lavoro e incarichi.....	10
Art. 25	Cariche sociali	10
Art. 26	Competenze del Consiglio Direttivo	11
Art. 27	Riunioni del Consiglio Direttivo	11
Art. 28	Decadenza e dimissioni	11
Art. 29	Organo di controllo.....	12
Art. 30	Revisione legale.....	12
Titolo V	Norme di Scioglimento	12
Art. 31	Scioglimento e devoluzione del patrimonio	12
Titolo VI	Disposizioni finali.....	13
Art. 32	Rinvii	13

[Handwritten signature]

STATUTO



Titolo I Definizioni e Finalità.

Art. 1 Forma giuridica.

1. È costituita l'Associazione non riconosciuta denominata «Uno Sguardo Sul Futuro» (di seguito "Associazione"), ai sensi del Decreto Legislativo 117/2017 (Codice del Terzo Settore - CTS) e delle norme del Codice civile applicabili alle associazioni non riconosciute, con sede legale nel Comune di Lomazzo.
2. A seguito dell'iscrizione nella sezione "Associazioni di Promozione Sociale" del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), la denominazione diviene automaticamente «Uno Sguardo Sul Futuro APS».
3. Il trasferimento della sede sociale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria ed è deliberato dall'Assemblea ordinaria con obbligo di tempestiva comunicazione agli uffici competenti e al RUNTS.
4. L'Associazione, in quanto Ente del Terzo Settore (ETS), è autonoma, pluralista, democratica e volontaria. Ha durata illimitata e non persegue fini di lucro. È fatto assoluto divieto di distribuire, anche indirettamente, utili, avanzi di gestione, fondi o riserve tra associati o terzi.

Art. 2 Finalità.

1. L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, impegnandosi a promuovere socialità, mutualismo, partecipazione attiva e sviluppo del senso di comunità, contribuendo alla crescita culturale e civile sia dei propri associati che della collettività.
2. Le specifiche finalità dell'Associazione includono:
 - **Laboratorio di idee e progetti** – Promuovere attivamente la riflessione e l'elaborazione di proposte concrete per migliorare la città, stimolando il dibattito, coinvolgendo i cittadini e collaborando con le realtà locali per realizzare iniziative utili alla comunità.
 - **Promozione del senso civico e della legalità** – Sensibilizzare la cittadinanza sull'importanza della responsabilità individuale, del rispetto delle regole e della tutela del bene comune.
 - **Sostegno alla coesione sociale** – Favorire il senso di appartenenza e la partecipazione attiva dei cittadini alla vita comunitaria, incoraggiando la solidarietà e il rispetto reciproco.
 - **Difesa e valorizzazione del patrimonio storico, artistico e architettonico** – Contribuire alla salvaguardia, al recupero e alla promozione degli edifici storici, delle opere artistiche e delle testimonianze culturali del territorio, anche attraverso iniziative educative e formative rivolte alla cittadinanza.
 - **Tutela e difesa della cultura e dell'identità locale** – Promuovere la conoscenza, la conservazione e la valorizzazione delle tradizioni storiche, culturali e artistiche della città di Lomazzo. Salvaguardare e tramandare usanze, il dialetto, le manifestazioni folkloristiche e i patrimoni immateriali che rappresentano l'anima della comunità.
 - **Sviluppo e valorizzazione delle attività economiche locali** – Sostenere e promuovere il commercio di prossimità, l'artigianato tradizionale e le imprese locali come pilastri del benessere della comunità.
 - **Salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio** – Promuovere iniziative di tutela ambientale, cura del verde pubblico e difesa del territorio, in un'ottica di sviluppo sostenibile e armonioso.
 - **Valorizzazione della famiglia e delle radici comunitarie** – Favorire iniziative che sostengano la famiglia come nucleo centrale della società e la trasmissione dei Valori alle nuove generazioni.
 - **Attenzione ai temi della sanità locale** – Promuovere iniziative di informazione, sensibilizzazione e tutela del diritto alla salute per tutti i cittadini.
 - **Collaborazione con le istituzioni locali** – Cooperare con enti pubblici e privati per la realizzazione di progetti volti al miglioramento della qualità della vita nella comunità.
 - **Valorizzazione del volontariato e dell'impegno civico** – Sostenere e promuovere il volontariato come espressione di partecipazione attiva alla vita sociale e di aiuto reciproco tra cittadini.

3

- **Organizzazione di eventi culturali e ricreativi** – Promuovere feste, mostre, conferenze e altre iniziative che promuovano Lomazzo come centro culturale.

Art. 3 Attività di interesse generale, attività diverse e raccolta fondi

1. L'Associazione persegue le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'art. 2 mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS (al cui testo vigente si rimanda per i riferimenti legislativi) alle lettere:
- a) interventi e servizi sociali¹, l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone portatrici di handicap²;
 - b) interventi e prestazioni sanitarie;
 - c) prestazioni socio-sanitarie³;
 - d) educazione, istruzione e formazione professionale⁴, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali (con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi), alla tutela degli animali e alla prevenzione del randagismo⁵, nonché alla produzione, all'accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo⁶;
 - f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio⁷;
 - i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale qui riportate;
 - j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario⁸;
 - k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
 - l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
 - m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
 - p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone⁹
 - q) alloggio sociale¹⁰, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
 - r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

¹ ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni

² di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni

³ di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni

⁴ ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni

⁵ ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281

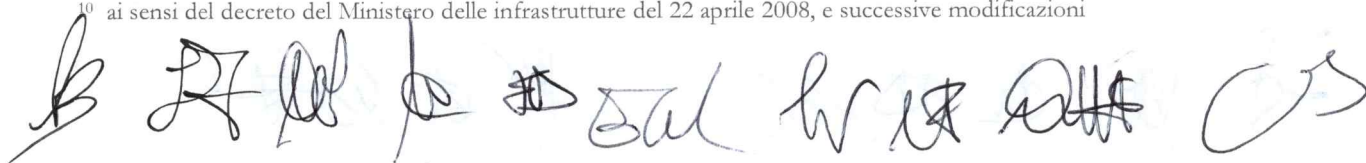
⁶ ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199

⁷ ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni

⁸ ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni

⁹ di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106

¹⁰ ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni



- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti per ridurre gli sprechi¹¹, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco
- z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.
2. L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale¹², purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, nel rispetto delle normative vigenti e previa deliberazione del Consiglio.
3. L'Associazione svolge attività di raccolta fondi¹³ nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza per finanziare esclusivamente le attività istituzionali.
4. L'Associazione, qualora necessario per lo svolgimento delle attività di interesse generale e nel rispetto dei limiti previsti dal Codice del Terzo Settore e dalla normativa vigente, può avvalersi di prestazioni lavorative autonome o subordinate, incluse quelle di soci.

Art. 4 Volontariato

1. L'Associazione svolge prevalentemente le proprie attività grazie al volontariato libero e gratuito dei propri associati. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi rapporto di lavoro subordinato o autonomo retribuito presso l'Associazione stessa.
2. L'Associazione istituisce e gestisce un apposito registro dei volontari, rimborsa le spese documentate sostenute dai volontari nei limiti stabiliti dal regolamento interno e garantisce loro assicurazione¹⁴ contro infortuni, malattie e responsabilità civile derivanti dallo svolgimento delle attività associative.
3. In conformità con la normativa vigente, l'Associazione assicura ai volontari la formazione necessaria e, se obbligatorio, la certificazione per lo svolgimento delle specifiche attività previste.



¹¹ di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni

¹² ai sensi dell'Art. 6 del CTS

¹³ ai sensi dell'art. 7 del CTS

¹⁴ Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 17 e 18 del D.Lgs. n. 117/2017

[Handwritten signatures and initials]

Titolo II Soci.

Art. 5 Ammissione dei soci.

1. L'Associazione è aperta a un numero illimitato di soci, nel rispetto del numero minimo stabilito dalla legge¹⁵. Possono aderire tutte le persone fisiche che condividano le finalità dell'Associazione e che ne accettino integralmente lo Statuto. I minorenni possono diventare soci previo consenso scritto di chi esercita la responsabilità genitoriale.
2. La richiesta di adesione deve essere presentata per iscritto, anche tramite procedura online, specificando nome e cognome, codice fiscale, recapiti di contatto (telefono e email) e dichiarazione esplicita di accettazione dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi sociali. Alla domanda deve essere allegato il pagamento della quota associativa.
3. Lo status di socio è permanente e può venire meno solo nei casi di cui all'art. 9. Non sono ammesse iscrizioni che introducano criteri di ammissione strumentalmente limitativi.

Art. 6 Procedimento di ammissione.

1. Il Consiglio Direttivo, o uno o più membri da esso delegati, valuta la domanda di ammissione entro 30 giorni dalla sua presentazione. L'accettazione è formalizzata tramite l'iscrizione nel Libro dei Soci e la consegna della tessera sociale. Il rigetto della domanda deve essere motivato e comunicato all'interessato entro 30 giorni.
2. Contro la decisione negativa o la mancata risposta entro il termine previsto, l'interessato può presentare ricorso scritto al Presidente entro 30 giorni. Il Presidente porta il ricorso all'attenzione della prima Assemblea utile, che delibera in via definitiva.

Art. 7 Diritti dell'associato.

1. Ogni socio gode degli stessi diritti e partecipa attivamente alla vita associativa in modo personale e volontario. In particolare, ciascun socio ha diritto di:
 - frequentare la sede associativa e partecipare a tutte le attività e iniziative;
 - intervenire, discutere e votare in Assemblea;
 - eleggere ed essere eletto negli organi associativi;
 - consultare, previa richiesta scritta, i libri sociali;
 - ricevere informazioni tempestive sulle attività dell'Associazione;
 - partecipare all'approvazione del bilancio e di eventuali modifiche statuto.
2. Il diritto di voto in Assemblea è riservato ai soci in regola con il pagamento della quota sociale annuale, effettuato almeno quindici giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea.

Art. 8 Doveri dell'associato.

1. Gli associati sono tenuti a:
 - rispettare lo statuto, i regolamenti, le delibere degli organi sociali;
 - versare la quota associativa alle scadenze stabilite;
 - mantenere un'irreprensibile condotta civile e morale nella partecipazione alle attività dell'Associazione e nella frequentazione della sede sociale, rispettando gli altri soci, le strutture dell'Associazione e le sue attrezzature;
 - rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne al giudizio dell'Assemblea;
 - mantenere la riservatezza su dati e informazioni apprese in ragione della partecipazione associativa.;

Art. 9 Perdita della qualifica di socio.

1. La qualifica di socio si perde per:

¹⁵ dall'art. 35 c. 1 CTS

- decesso;
 - scioglimento dell'Associazione;
 - mancato pagamento della quota associativa annuale;
 - dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo;
 - espulsione o radiazione.
2. La perdita della qualifica di socio non dà diritto ad alcun rimborso della quota sociale versata.

Art. 10 Azioni disciplinari.

1. Il Consiglio Direttivo può adottare provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci in caso di:
- inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali;
 - denigrazione dell'Associazione, dei suoi organi sociali, da parte dell'associato;
 - l'attentare in qualunque modo al buon andamento della vita dell'Associazione, ostacolandone lo sviluppo e perseguendone lo scioglimento;
 - il commettere o provocare gravi disordini durante le assemblee;
 - appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti od altro di proprietà dell'Associazione;
 - l'arrecare in qualunque modo danni morali o materiali all'Associazione. In caso di dolo o colpa grave, il danno dovrà essere risarcito;
 - l'arrecare danni morali o materiali ad altri soci ovvero a terzi in occasioni comunque connesse alla partecipazione alla vita associativa, ovvero adotti condotte che manifestino con evidenza incompatibilità con i valori sociali.
2. Il provvedimento disciplinare, reso noto con comunicazione scritta, può consistere in un richiamo scritto, nella sospensione temporanea, nel mancato rinnovo della tessera sociale o nell'espulsione.
3. Il socio sanzionato può presentare ricorso scritto entro 30 giorni al Presidente. Il ricorso verrà esaminato nella prima Assemblea utile, che delibererà definitivamente dopo aver ascoltato le ragioni dell'interessato, il quale non potrà però partecipare alla votazione relativa al suo caso.

Art. 11 Quota associativa.

1. La quota associativa annuale è stabilita dal Consiglio Direttivo e deve essere versata all'atto di iscrizione o rinnovo. Tale quota rappresenta esclusivamente un contributo a sostegno economico delle attività dell'Associazione e non conferisce alcun diritto patrimoniale, né è rivalutabile, rimborsabile o trasferibile.



[Handwritten signatures and initials]

Art. 12 Patrimonio.

1. Il patrimonio sociale dell'Associazione è indivisibile e destinato unicamente, stabilmente e integralmente a supportare il perseguimento delle finalità sociali, dedotte le obbligazioni relative.
2. Esso è costituito da:
 - beni mobili ed immobili acquisiti dall'Associazione;
 - eventuali eccedenze derivanti dagli esercizi annuali;
 - erogazioni liberali vincolate, donazioni, lasciti;
 - eventuali partecipazioni societarie e investimenti finanziari, conformemente alla normativa vigente;
 - altri attivi compatibili con le finalità e lo status dell'Associazione.

Art. 13 Fonti di finanziamento.

1. Le fonti di finanziamento dell'associazione sono:
 - quote associative annuali versate dai soci;
 - proventi dalla gestione del patrimonio;
 - proventi dalla attività svolte direttamente;
 - contributi e sovvenzioni pubbliche e private;
 - erogazioni liberali, donazioni e lasciti testamentari;
 - proventi derivanti da attività di raccolta fondi¹⁶.
 - eventuali altre entrate conformi alla legge e allo statuto.

Art. 14 Termini di approvazione del bilancio.

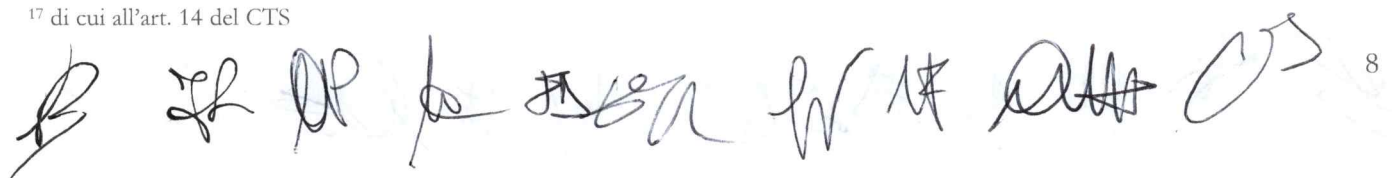
1. L'esercizio sociale ha durata annuale dal 1° gennaio al 31 dicembre.
2. Il Consiglio Direttivo predispone il bilancio d'esercizio, composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione. Il bilancio deve essere approvato dall'Assemblea entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, salvo proroga motivata prevista da norme regolamentari o esigenze straordinarie.
3. Il bilancio, una volta approvato, deve essere depositato nei termini previsti dalla legge presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Art. 15 Bilancio sociale.

1. Il Consiglio Direttivo predispone il bilancio sociale nei casi previsti dalla legge o quando ritenuto necessario, sottoponendolo all'approvazione dell'Assemblea entro gli stessi termini previsti per il bilancio d'esercizio.
2. Il bilancio sociale è redatto seguendo le linee guida previste dal Codice del Terzo Settore¹⁷ e include i risultati del monitoraggio effettuato dall'Organo di controllo, se nominato.

¹⁶ ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117

¹⁷ di cui all'art. 14 del CTS



8

Titolo IV Organismi dell'Associazione.



Art. 16 Organismi.

1. Gli organismi dell'Associazione sono:
 - l'Assemblea dei soci;
 - il Consiglio Direttivo;
 - l'Organo di controllo, anche in forma monocratica, se previsto per legge¹⁸ o per scelta associativa.
2. Le cariche associative sono gratuite e hanno durata di tre anni, con possibilità di rielezione.

Art. 17 Partecipazione all'Assemblea.

1. Partecipano all'Assemblea con diritto di voto tutti i soci regolarmente iscritti da almeno un mese e che abbiano adempiuto al versamento della quota associativa.
2. I soci minorenni partecipano tramite chi ne esercita la responsabilità genitoriale fino al raggiungimento della maggiore età.

Art. 18 Convocazione dell'assemblea.

1. L'Assemblea viene convocata dal Consiglio Direttivo mediante avviso scritto contenente data, ora, luogo e ordine del giorno, da inviare tramite email a tutti i soci con congruo anticipo.
2. In occasione dell'approvazione del bilancio, una copia del documento deve essere preventivamente messa a disposizione dei soci.
3. L'Assemblea in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione, che deve svolgersi almeno 24 ore dopo la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

Art. 19 Assemblea straordinaria.

1. L'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente, dal Consiglio Direttivo, oppure su richiesta motivata dell'Organo di controllo o di almeno un quinto dei soci aventi diritto di voto. Deve essere tenuta entro trenta giorni dalla richiesta, e delibera esclusivamente sugli argomenti che ne hanno determinato la convocazione.

Art. 20 Modifiche statutarie

1. Le modifiche allo Statuto richiedono la presenza di almeno un terzo dei soci aventi diritto e l'approvazione con voto favorevole di almeno tre quinti dei presenti.
2. La trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione richiedono la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto e l'approvazione di almeno quattro quinti dei presenti.
3. Per lo scioglimento dell'Associazione si applicano le norme previste dall'articolo 31.

Art. 21 Svolgimento dell'assemblea

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di assenza, da un socio nominato dall'Assemblea stessa.
2. Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario verbalizzante tra i soci presenti. Le decisioni dell'Assemblea sono adottate con votazione palese, fatta eccezione per l'elezione degli organi sociali che si svolge mediante scrutinio segreto. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i membri del Consiglio direttivo non hanno diritto di voto. Il quorum deliberativo, in questi casi, si riduce in numero conseguente

¹⁸ ex art. 30, d.lgs. 117/2017

3. Le deliberazioni vengono trascritte nel libro verbali dell'Assemblea, firmate dal Presidente e dal Segretario, e restano a disposizione dei soci per consultazione.

Art. 22 Competenze dell'assemblea

1. L'Assemblea ha competenza esclusiva in merito a:
 - a) eleggere e revocare i componenti degli organi sociali;
 - b) discutere, al termine del mandato, la relazione del Consiglio Direttivo uscente e gli indirizzi programmatici per il nuovo mandato, eleggendo una Commissione elettorale composta da almeno tre soci incaricata di vigilare sul corretto svolgimento delle elezioni e sottoscrivere i verbali degli scrutini;
 - c) nominare e revocare, nei casi previsti dalla legge, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - d) approvare il bilancio d'esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
 - e) approvare le linee generali del programma delle attività per l'anno in corso e l'eventuale documento economico-programmatico collegato;
 - f) deliberare in merito alla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere, se necessario, azioni di responsabilità nei loro confronti;
 - g) deliberare le modifiche allo Statuto;
 - h) adottare e modificare i regolamenti interni, inclusi quelli relativi allo svolgimento dei lavori assembleari;
 - i) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
 - j) deliberare su ogni altra questione attribuita alla sua competenza dalla legge o dal presente Statuto.

Art. 23 Composizione del Consiglio Direttivo

1. Il primo Consiglio Direttivo è nominato nell'atto costitutivo e, successivamente, è eletto dall'Assemblea dei soci, ed è composto da un minimo di 5 eletti fra i soci. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione¹⁹, dura in carica 3 anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.
2. I componenti del Consiglio Direttivo non devono trovarsi in nessuna condizione di incompatibilità previste dal codice civile²⁰. Il consigliere che venga a conoscenza di trovarsi in condizione di incompatibilità deve comunicarlo prontamente al Presidente, il quale ne constaterà la decadenza dall'organo e procederà alla sostituzione a norma dell'art. 28 del presente Statuto.

Art. 24 Commissioni di lavoro e incarichi

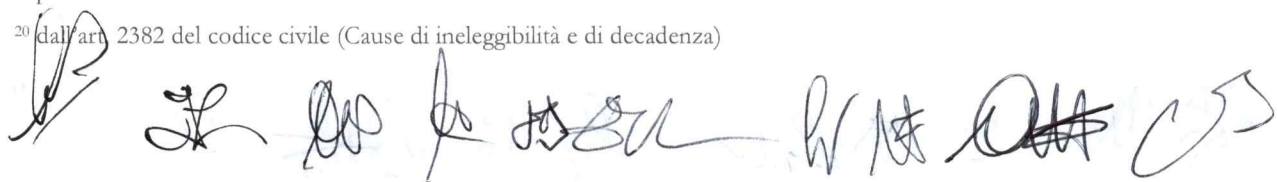
1. Il Consiglio Direttivo nell'ambito delle proprie funzioni può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell'attività volontaria di cittadini non soci, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi, ovvero costituire, quando ritenuto indispensabile, specifici rapporti professionali, secondo quanto previsto dall'art. 4.

Art. 25 Cariche sociali

1. Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno:
 - il Presidente: ha la rappresentanza legale e la firma sociale dell'Associazione e la rappresenta anche verso i terzi. Convoca e presiede il Consiglio; può, in casi di urgenza, assumere provvedimenti di normale competenza del Consiglio Direttivo che dovranno essere sottoposti a ratifica nel primo Consiglio utile;
 - il Vicepresidente: coadiuva il Presidente e, in caso di assenza o impedimento di questi, ne assume le mansioni;
 - il Segretario: cura ogni aspetto amministrativo dell'Associazione; redige i verbali delle sedute del Consiglio e li firma con il Presidente; presiede il Consiglio in assenza del Presidente e del Vicepresidente.
2. In caso di dimissioni, decesso o decadenza di Presidente, Vicepresidente o Segretario è facoltà del Consiglio Direttivo eleggere un nuovo incaricato all'interno dei propri componenti in carica, salvo provvedere alla reintegrazione del componente del Consiglio secondo le norme stabilite all'articolo 28 dello statuto.

¹⁹ previsto dall'art. 26 del CTS

²⁰ dall'art. 2382 del codice civile (Cause di ineleggibilità e di decadenza)



3. Il Consiglio può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell'Associazione.

Art. 26 Competenze del Consiglio Direttivo



1. Compiti del Consiglio Direttivo sono:

- convocare l'Assemblea dei soci;
- eseguire le delibere dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Nei limiti previsti dall'art. 13 c. 2 CTS, il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.
- predisporre l'eventuale bilancio sociale secondo le modalità e nei casi previsti dall'art. 14 del CTS;
- individuare le attività diverse di cui all'articolo 6 del CTS da svolgere in armonia con le finalità sociali e documentarne il carattere secondario e strumentale secondo quanto previsto dall'Art. 13 c. 6 CTS nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e programmazione economica dell'anno sociale;
- predisporre i regolamenti da sottoporre alla deliberazione dell'Assemblea;
- all'interno delle linee guida definite dall'Assemblea, deliberare sulle modalità di gestione del tesseramento;
- deliberare circa l'ammissione dei soci, e, nel caso, motivarne il rigetto, oppure delegare allo scopo uno o più Consiglieri;
- deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei soci;
- sovrintendere all'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione e, all'interno delle linee guida espresse dall'Assemblea, adottare tutti i provvedimenti necessari a garantire il buon andamento dell'Associazione;
- stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti alle attività sociali;
- curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati a qualsiasi titolo;
- decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre associazioni ed enti, e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente Statuto;
- presentare all'Assemblea, alla scadenza del proprio mandato, una relazione complessiva sull'attività inerente al medesimo;
- stabilire la quota associativa annuale ed eventuali contributi associativi una tantum o correnti, a sostegno delle attività sociali;
- compiere tutti gli atti di ordinaria o straordinaria amministrazione nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'assemblea che non siano, a norma del presente statuto o della legge, attribuiti all'Assemblea dei soci.

Art. 27 Riunioni del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma una volta al mese (in un giorno stabilito) senza necessità di ulteriore avviso; e straordinariamente quando richiesto da almeno tre consiglieri o dal Presidente.
2. Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei consiglieri. Le deliberazioni sono approvate per voto palese a maggioranza dei presenti. In caso di parità, la proposta si intende respinta.
3. Delle deliberazioni è redatto verbale a cura del Segretario, che lo firma insieme al Presidente. Tale verbale è conservato nel libro verbali del Consiglio Direttivo ed è a disposizione dei soci che richiedano di consultarlo.

Art. 28 Decadenza e dimissioni

1. Il consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive o risulta assente per oltre sei mesi, decade dall'incarico. Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella prima riunione utile.

2. È facoltà del Consigliere rimettere le dimissioni dal proprio incarico mediante formulazione all'interno della riunione del Consiglio e annotazione nel verbale della seduta, oppure, se presentate fuori dalla riunione del Consiglio mediante comunicazione scritta al presidente e dallo stesso riportata all'interno della successiva riunione del Consiglio.
3. In caso di dimissioni o decadenza di un consigliere, subentra, se esistente, il primo dei non eletti. In mancanza, l'Assemblea provvede alla sostituzione nella prima convocazione utile. Il nuovo consigliere resta in carica fino alla naturale scadenza del Consiglio.
4. Se decade la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si considera decaduto e deve indire nuove elezioni entro 30 giorni.

Art. 29 Organo di controllo

1. L'organo di controllo è un organismo di garanzia e di controllo ai sensi dell'art. 30 del CTS. Quando la legge ne prevede l'obbligatorietà, esso viene eletto ed è composto da un massimo di tre componenti, anche non soci dell'Associazione. In deroga a tale previsione, l'organo può essere costituito anche in forma monocratica, a condizione che l'unico componente possieda i requisiti professionali²¹ indicati al comma successivo.
2. Le cariche di consigliere, di componente dell'organo di controllo e di revisore legale sono incompatibili fra loro, ai sensi dell'art. 2399 del codice civile (cause di ineleggibilità e di decadenza). In caso di organo collegiale, almeno uno dei componenti deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, del codice civile; gli altri devono comunque avere comprovate capacità tecniche, adeguata conoscenza dell'Associazione e integrità morale.
3. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione²², nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Se non è nominato un revisore legale dei conti, esso esercita anche il controllo contabile, in conformità al primo periodo del successivo art. 30.
4. L'organo di controllo svolge inoltre compiti di monitoraggio sull'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione, con particolare riguardo a quanto previsto dagli artt. 5, 6, 7 e 8 del CTS, e attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 CTS. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.
5. I componenti dell'organo di controllo possono, in qualsiasi momento, procedere anche individualmente ad atti di ispezione e di controllo. A tal fine, hanno facoltà di richiedere agli amministratori informazioni sull'andamento delle operazioni sociali o su specifici aspetti dell'attività associativa.
6. Delle deliberazioni è redatto verbale, tale verbale è conservato nel libro verbali dell'organo di controllo ed è a disposizione dei soci che richiedano di consultarlo.

Art. 30 Revisione legale

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 29 comma 3, nei casi previsti dall'art. 31 del CTS l'Associazione potrà incaricare della revisione legale dei conti l'Organo di controllo qualora sia costituito interamente da revisori legali iscritti nell'apposito registro; ovvero nominerà un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

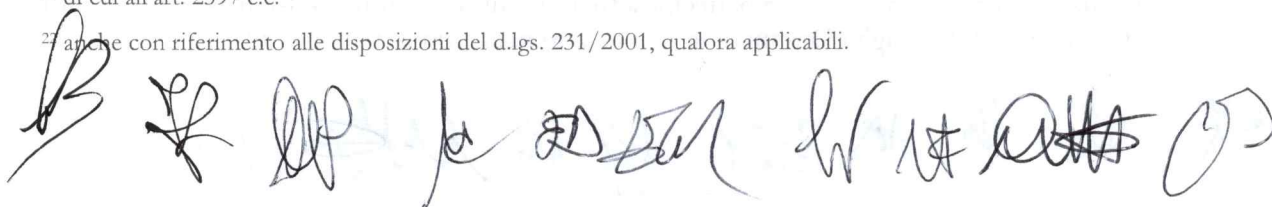
Titolo V Norme di Scioglimento

Art. 31 Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 49 del CTS, lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato solo dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci aventi diritto.

²¹ di cui all'art. 2397 c.c.

²² anche con riferimento alle disposizioni del d.lgs. 231/2001, qualora applicabili.



2. In caso di scioglimento o estinzione, il patrimonio residuo, dedotte le passività, è devoluto, previo parere favorevole dell'Ufficio competente del RUNTS, ad altri Enti del Terzo Settore o a fini di utilità sociale, nel rispetto di quanto previsto dal CTS. La stessa procedura si applica anche in caso di cancellazione dal RUNTS ai sensi dell'art. 50 del CTS.
3. È esclusa, in ogni caso, qualunque ripartizione tra i soci del patrimonio residuo.

Titolo VI Disposizioni finali

Art. 32 Rinvii

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si rimanda alle disposizioni del CTS, del Codice civile e alle norme vigenti in materia.



[Handwritten signatures]